



**COMMERCIALISTI  
REVISORI CONTABILI**

Santa Croce sull'Arno, li 22 maggio 2020.

Dott. Riccardo Bartolommei  
Rag. Carlo Carli Maltinti  
Rag. Adriana Benelli  
Dott.ssa Lucia Cioli

**A tutti i Sigg.ri Clienti**

**Loro sedi**

**CIRCOLARE N. 33/2020**

**COLLABORATORI**

**DECRETO "RILANCIO": IN VIGORE LE MISURE A SOSTEGNO DI FAMIGLIE,  
PROFESSIONISTI E IMPRESE CON ALCUNE NOVITA'**

Rag. Stefano Terreni  
(consulente del lavoro)

Dott.ssa Monica Masini  
(commercialista – revisore contabile)

Dott. Luca Grossi  
(commercialista – revisore legale)

Dott.ssa Benedetta Caponi  
(commercialista)

Dott.ssa Paola Urti  
(avvocato)

*È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128/2020 il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, noto come decreto "Rilancio". Entrano subito in vigore le nuove misure a supporto di famiglie, professionisti e imprese - in particolare le proroghe di versamenti e adempimenti fiscali, i bonus e le indennità di sostegno al reddito, gli aiuti per l'attività d'impresa - con alcuni ritocchi rispetto al testo approvato il 13 maggio, salvo intese, dal Governo. Tra questi spiccano la definitiva cancellazione del saldo Irap 2019 e del primo acconto 2020 per le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi nel 2019 non superiori a 250 milioni di euro e l'esclusione dal contributo a fondo perduto dei professionisti ordinistici.*

Si riporta di seguito una sintesi delle principali novità fiscali del Decreto-legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

via Basili, 4/C - 1°e 2° piano  
via San Tommaso, 5 - 1° piano  
56029 S.Croce sull'Arno (Pisa)  
Tel. +39 0571 322.54 – 0571 333.21  
Fax +39 0571.327.10 - 383.336  
info@sca.pi.it  
www.sca.pi.it  
Cod. Fisc. e Part. IVA 01601690504

**Le PRINCIPALI MISURE FISCALI e di SOSTEGNO a FAMIGLIE, IMPRESE e PROFESSIONISTI**

**IRAP - ESENZIONE  
VERSAMENTO  
Art. 24**


Il decreto prevede che non è dovuto dalle imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro e dai lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto, il versamento:

- del saldo Irap dovuto per il 2019;
- della prima rata, pari al 40 per cento, dell'acconto Irap dovuto per il 2020.



**Attenzione**


- rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019;
- l'acconto per il 2020 è escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.

	<p>L'applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.</p>
<p><b>CONTRIBUTI a FONDO PERDUTO</b> Art. 25</p>	<p>Il decreto prevede la concessione di contributi a fondo perduto esentasse.</p> <p><b>Soggetti ammessi</b> Soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva.</p> <p><b>Soggetti esclusi</b> Non possono usufruire del contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza;</li> <li>• gli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;</li> </ul> <p>gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27, 38 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;</li> <li>• i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti alle Casse previdenziali private di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.</li> </ul> <p><b>Condizioni</b> Il contributo spetta esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del Tuir; • ai soggetti con un ammontare di compensi di cui all'art. 54, comma 1, del Tuir o un ammontare di ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, relativi al periodo d'imposta 2019, non superiore a 5 milioni di euro;</li> <li>• se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 è inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019.</li> </ul> <p> <b>Attenzione</b></p> <p><b>Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché per i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.</b></p>

<b>Categorie di soggetti</b>	
<b>IMPORTO dei RICAUI/COMPENSI</b>	<b>MISURA del CONTRIBUTO (calcolato sulla differenza tra fatturato/corrispettivi di aprile 2020 e fatturato/corrispettivi di aprile 2019) (2)</b>
Non superiore a 400mila euro (1)	20 per cento
Non superiore a 1 milione di euro (1)	15 per cento
Non superiore a 5 milioni di euro	10 per cento
<p>(1) Nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame.</p> <p>(2) Per i soggetti comunque in possesso dei requisiti di cui sopra, è comunque ricono-sciuto un contributo minimo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.000 euro per le persone fisiche;</li> <li>• 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.</li> </ul>	
<p><b>Domanda</b> Dovrà essere presentata in via telematica all'Agenzia delle Entrate (anche attraverso intermediario abilitato), entro 60 giorni dall'avvio della procedura telematica di presentazione della stessa. L'istanza dovrà contenere altresì un'autocertificazione che il soggetto richiedente non si trova in una delle condizioni ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.</p> <p><b>Attuazione della norma</b> È affidata ad un apposito provvedimento direttoriale.</p>	
<p><b>RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE</b> PMI Art. 26</p>	<p>Il decreto contiene misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale delle Pmi. Si prevede infatti che per i conferimenti in denaro effettuati per l'aumento del capitale sociale di Spa, Sapa, Srl (anche semplificate), società cooperative, che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e che abbiano sede legale in Italia, spetta un credito d'imposta pari al 20 per cento. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere i 2 milioni di euro. A tal fine si deve trattare di società in possesso di determinati requisiti prescritti dalla norma, tra i quali (a titolo esemplificativo):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ricavi, di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), Tuir, relativi al periodo di imposta 2019, superiori di regola a 5 milioni di euro;</li> <li>2. riduzione dei ricavi a causa dell'emergenza Covid-19 nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno</li> </ol>

	<p>precedente in misura non inferiore al 33 per cento;</p> <p>3. aver eseguito entro il 31 dicembre 2020 (purché successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge in esame) un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.</p> <p>Per la società beneficiaria del conferimento è previsto un credito d’imposta pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell’aumento di capitale</p>
<p><b>SUPERAMMORTAMENTO – TERMINI</b> Art. 50</p>	<p>Ai fini del superammortamento, è stato prorogato dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale è possibile effettuare la consegna del bene strumentale nuovo sul quale sarà applicata la maggiorazione (il termine è previsto dall’art. 1 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla legge 28 giugno 2019, n. 58).</p>
<p><b>BONUS 600 EURO – APRILE</b> Art. 84</p>	<p>Si prevede l’estensione al mese di aprile 2020 dell’indennità di 600 euro prevista dagli artt. 27, 28 e 29 del del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).</p>
<p><b>PROFESSIONISTI – INDENNITÀ 1.000 EURO</b> Art. 84</p>	<p>Il decreto riconosce per il mese di maggio 2020 una indennità di 1.000 euro a favore dei liberi professionisti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del provvedimento;</li> <li>• iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;</li> <li>• non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;</li> <li>• che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.</li> </ul> <p><b>Principio di cassa</b></p> <p>A tal fine rileva, secondo il principio di cassa, la differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.</p> <p><b>Procedura</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Professionista: presenta all’Inps la domanda, nella quale autocertifica il possesso dei requisiti richiesti.</li> <li>• Inps: comunica all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione.</li> </ul> <p>Agenzia delle Entrate: comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito.</p>

<p><b>CO.CO.CO. – INDENNITÀ 1.000 EURO</b></p> <p>Art. 84</p>	<p>Ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto in esame, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 di 1.000 euro.</p>
<p><b>LAVORATORI AUTONOMI SENZA PARTITA IVA INDENNITÀ</b></p> <p>Art. 84</p>	<p>Il decreto prevede un’indennità mensile di 600 euro per i mesi di aprile e maggio, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che per effetto dell’emergenza hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.</p> <p>Per quanto riguarda in particolare i lavoratori autonomi, la misura interessa i soggetti privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’art. 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile</p> <p><b>Incaricati alle vendite a domicilio</b></p> <p>Rientrano nell’ambito applicativo della norma anche gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5mila euro, titolari di partita Iva attiva, iscritti alla gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.</p> <p><b>Condizioni</b></p> <p>I soggetti beneficiari della predetta indennità non devono essere, alla data di presentazione della domanda, in alcuna delle seguenti condizioni:</p> <p>a. titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli artt. 13 e 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81; b. titolari di pensione.</p>
<p><b>PROFESSIONISTI - INDENNITÀ - TERMINI per la RICHIESTA</b></p> <p>Art. 84</p>	<p>Con riferimento all’indennità prevista dagli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 27/2020) e relativa al mese di marzo, la domanda dev’essere presentata entro il 3 giugno 2020 (cioè entro 15 giorni dall’entrata in vigore del D.L. in esame). Decorso tale termine, si decade dal diritto.</p>

<p><b>PROFESSIONISTI</b> - <b>CASSE di</b> <b>PREVIDENZA</b> <b>PRIVATE -</b> <b>INDENNITÀ</b> Art. 78</p>	<p>Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell'indennità di 600 euro, di cui all'art. 44, comma 2 del D.L. n. 18/2020, riconosciuta per il mese di marzo 2020 per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;</li> <li>• titolari di pensione.</li> </ul> <p>Contestualmente è stato abrogato l'art. 34 del D.L. n. 23/2020.</p>
<p><b>ECOBONUS e</b> <b>SISMABONUS</b> Art. 119</p>	<p><b>Ecobonus</b> È previsto l'incremento al 110% della detrazione di cui all'art. 14 del D.L. n. 63/2013, spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La detrazione può essere fruita in 5 rate di pari importo.</p> <p>La medesima aliquota di detrazione spetta anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico indicati nel citato art. 14 del D.L. n. 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi precedentemente indicati dalla norma.</p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all'art. 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata</p> <p><b>Sismabonus</b> È prevista una detrazione pari al 110 per cento, da ripartire in cinque rate (anziché dieci) annuali di pari importo, delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici (di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. n. 63/2013), sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. In caso di cessione</p>

del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'art. 15, comma 1, lettera f-bis), Tuir, spetta nella misura del 90 per cento.

#### **Impianti fotovoltaici**

La detrazione nella misura del 110 per cento è estesa agli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La maggiorazione dell'aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente ad uno degli interventi precedentemente indicati. La fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non autoconsumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

#### **Installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici**

È riconosciuta la detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi precedentemente indicati, per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

#### **Soggetti beneficiari**

Le agevolazioni sopra indicate si applicano:

- alle persone fisiche – non nell'esercizio di imprese, arti o professioni – sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
- ai condomini;
- agli Istituti autonomi case popolari (IACP), nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.



#### **Attenzione**

La detrazione con aliquota del 110 per cento, relativamente ad interventi di eco-bonus, non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

I beneficiari dell'agevolazione potranno cedere la detrazione di imposta ad una banca, una assicurazione o altro intermediario finanziario oppure scontare subito lo sgravio fiscale nella fattura dei fornitori che a loro volta saranno liberi di cederlo a una banca o ad altri soggetti.

<b>ADEGUAMENTO degli AMBIENTI di LAVORO – CREDITO d’IMPOSTA</b> Art. 120	Il decreto introduce un credito d’imposta nella misura dell’60 per cento – per un importo massimo di 80mila euro – delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.	
	<b>TAX CREDIT per l’ADEGUAMENTO degli AMBIENTI di LAVORO</b>	
	<b>BENEFICIARI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico purché ricompresi nell’elenco allegato al medesimo decreto (es. bar, ristoranti, alberghi)</li> <li>• Enti del Terzo Settore.</li> </ul>
	<b>INTERVENTI AGEVOLATI</b>	<p>Tra gli interventi agevolati rientrano i lavori necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• quelli edilizi necessari per rifacimento spogliatoi e mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;</li> <li>• arredi di sicurezza;</li> <li>• quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo (es. sviluppo o acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti).</li> </ul>
	<b>CARATTERISTICHE</b>	<p>Il credito d’imposta è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti;</li> <li>• utilizzabile esclusivamente in compensazione nell’anno 2021;</li> <li>• cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.</li> </ul>
<b>ATTUAZIONE della MISURA</b>	Seguirà un decreto ministeriale contenente la disciplina relativa all’incentivo in esame.	
<p>Poiché in questa fase non possono essere identificati tutti i soggetti e tutte le categorie di investimenti necessari alla riapertura, la norma prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell’economia e delle finanze, possano essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto e investimenti ammissibili all’agevolazione sempre rispettando il limite di spesa previsto.</p>		



<p><b>DETRAZIONI FISCALI – TRASFORMAZIONE in CREDITI d’IMPOSTA – SCONTO in FATTURA</b> Art. 121</p>	<p>Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per determinate tipologie di interventi edilizi, è possibile alternativamente (in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ottenere uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore, il quale a sua volta recupererà l’importo sotto forma di credito d’imposta;</li> <li>• trasformare il relativo importo in credito d’imposta, con la facoltà di cederlo ad altri soggetti (comprese le banche).</li> </ul> <p>Tale possibilità è riconosciuta per le seguenti tipologie di interventi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. recupero del patrimonio edilizio, ex art. 16-bis), comma 1, lettere a) e b), del Tuir;</li> <li>2. efficienza energetica, ex art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90;</li> <li>3. adozione di misure antisismiche, ex art. 16, commi 1-bis e 1-ter, del D.L. n. 63/2013;</li> <li>4. recupero o restauro della facciata di edifici esistenti, compresa la sola pulitura e tinteggiatura esterna;</li> <li>5. installazione di impianti solari fotovoltaici;</li> <li>6. installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.</li> </ol>
<p><b>CREDITI d’IMPOSTA “ANTI COVID-19” CESSIONE</b> Art. 122</p>	<p>Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto ai crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, potranno optare – in luogo dell’utilizzo diretto – per la loro cessione, anche parziale, ad altri soggetti (compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari).</p> <p>L’attuazione della misura è demandata all’emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<p><b>VERSAMENTI – SOSPENSIONE dei TERMINI</b> Artt. 126 e 127</p>	<p>Il decreto dispone un’ulteriore proroga della sospensione dei termini di versamento prevista dal decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) e dal decreto “Liquidità” (D.L. 8 aprile 2020, n. 23).</p> <p>Si tratta in particolare dei contribuenti indicati dagli artt. 61 e 62, commi 2 e 3, del decreto Cura Italia per i quali era stato sospeso il pagamento di ritenute, Iva e contributi dal 2 marzo al 30 aprile scorso, con ripresa dei pagamenti entro il 31 maggio 2020, appartenenti alle filiere maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria e dalle misure di contenimento, nonché delle imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro.</p> <p>A questi si aggiungono le imprese e i professionisti che, per effetto dell’art. 18 del decreto Liquidità, hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi scadenti ad aprile e maggio, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno 2020. Si tratta in particolare dei contribuenti con ricavi o compensi fino a 50 milioni che hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi superiore al 33 per cento e dei soggetti con ricavi o compensi superiori ai 50 milioni che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 50 per cento.</p>

	<p>I pagamenti potranno essere effettuati in unica soluzione a partire, come detto, dal 16 settembre 2020 o in quattro mensili rate di pari importo con il versamento della prima rata entro la predetta data.</p>
<p><b>SANIFICAZIONE AMBIENTI di LAVORO CREDITO d'IMPOSTA</b> Art. 125</p>	<p>Riconosciuto un credito d'imposta del 60 per cento (fino all'importo massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario) sulle spese – sostenute entro il 31 dicembre 2020 – di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa;</li> <li>• acquisto di dispositivi atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire, in linea generale, la salute dei lavoratori e degli utenti (ad esempio, mascherine, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, detergenti mani e disinfettanti, termometri, termoscanter, tappeti o vaschette decontaminanti e igienizzanti, barriere e pannelli protettivi.</li> </ul> <p>Possono usufruirne gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, nonché gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi riconosciuti.</p>
<p><b>AFFITTI CREDITO d'IMPOSTA</b> Art. 28</p>	<p>Prevista l'istituzione di un credito d'imposta del 60 per cento del canone mensile di locazione, di leasing o di concessione di immobili adibiti ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.</p> <p><b>Soggetti ammessi</b> Possono usufruirne i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente. Condizione necessaria per fruire del credito d'imposta è che i soggetti locatari, se esercenti un'attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.</p> <p><b>Affitto di azienda</b> In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale di attività di lavoro autonomo, il credito d'imposta spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.</p> <p><b>Strutture alberghiere</b> Il credito d'imposta spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.</p>

	<p><b>Enti no profit</b> Il credito d'imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.</p> <p><b>Calcolo del credito d'imposta</b> Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.</p> <p><b>Utilizzo del credito d'imposta</b> Esclusivamente in compensazione successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito può inoltre essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap. Seguirà un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p><b>Incumulabilità</b> Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'art. 65 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.</p>
<p><b>CORRISPETTIVI – MEMORIZZAZIONE e TRASMISSIONE TELEMATICA – SANZIONI</b> Art. 140</p>	<p>Il decreto-legge in commento dispone l'inapplicabilità fino al 1° gennaio 2021 delle sanzioni di cui all'art. 2, comma 6, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, nei confronti degli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico o di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p><b>Adempimenti</b> Tali soggetti restano comunque obbligati ad emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 633/72 e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 4 luglio 2019, n. 236086.</p>
<p><b>MOD. 730 – AMPLIAMENTO PLATEA dei CONTRIBUENTI</b> Art. 159</p>	<p>Con riferimento al periodo d'imposta 2019, viene ampliata la platea dei contribuenti che possono presentare il modello 730 dipendenti senza sostituto d'imposta – e la relativa scheda ai fini della destinazione del 5 e 8 per mille – ai sensi dell'art. 21 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio. Ciò al fine di superare le difficoltà che potrebbero verificarsi nell'effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale per l'insufficienza</p>



STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI  
S.CROCE



	<p>dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta.</p> <p>Se dal 730 presentato emerge un debito, il pagamento è effettuato direttamente dal contribuente o dal soggetto che presta l'assistenza fiscale tramite il modello F24. Se invece emerge un credito, il rimborso è eseguito dall'Amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale della dichiarazione, successivamente al termine di scadenza previsto per la presentazione del modello 730 (30 settembre 2020).</p>
--	--

Lo Studio rimane, come sempre, a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

***Studio Commercialisti Associati***